

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni ⁽¹⁾

COM(86) 257 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 13 maggio 1986)

(86/C 143/04)

⁽¹⁾ GU n. C 217 del 28. 8. 1985, pag. 3.

PROPOSTA INIZIALE

Titolo

Direttiva del Consiglio per un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore

Visti immutati

Considerandi 1 a 3 immutati

Considerando 4

Considerando che tale risultato può essere conseguito mediante l'istituzione di un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore;

Considerando 8

Considerando inoltre che oltre alle qualifiche professionali necessarie all'esercizio di una determinata professione possono essersi, quando sono prescritte nello Stato membro ospitante, requisiti personali, come l'onorabilità;

Considerando 9

Considerando che gli articoli 49, 57 paragrafo 1 e 66 del trattato attribuiscono alla Comunità le competenze per adottare le disposizioni necessarie all'instaurazione ed al funzionamento di un siffatto sistema di riconoscimento generale dei diplomi di istruzione superiore;

PROPOSTA MODIFICATA

Titolo

Direttiva del Consiglio relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore *che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni*

Considerando 4

Considerando che tale risultato può essere conseguito mediante l'istituzione di un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore **che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni;**

Considerando 8

Considerando inoltre che **il sistema generale di riconoscimento dei diplomi d'istruzione superiore non è diretto a modificare le norme applicabili a chiunque eserciti un'attività professionale in uno Stato membro né a sottrarre i migranti all'applicazione di tali norme; che tale sistema si limita a prevedere misure particolari che consentano ai migranti di conformarsi alle norme professionali, comprese quelle deontologiche, dello Stato membro ospitante;**

Considerando 9

Considerando che l'articolo 49, l'articolo 57, paragrafo 1 e l'articolo 66 del trattato attribuiscono alla Comunità le competenze per adottare le disposizioni necessarie all'instaurazione ed al funzionamento di un siffatto sistema;

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Considerandi 10 e 11 immutati

Articolo primo

Ai sensi della presente direttiva si intende:

- a) per diploma di istruzione superiore, qualsiasi diploma, certificato o altro titolo rilasciato da un'università o da un altro istituto di istruzione superiore a conclusione di un ciclo di studi almeno triennale, al quale normalmente siano ammessi solo i titolari di un certificato che attesta il compimento di un ciclo completo di studi secondari;

Punti b) e c) immutati

- d) per tirocinio di adattamento, l'esercizio di un'attività professionale svolta nello Stato membro ospitante sotto il controllo di un professionista qualificato, che può essere eventualmente abbinato ad una formazione complementare ed è disciplinato nelle sue modalità dallo Stato membro ospitante.

Articolo 2

La presente direttiva si applica a qualunque cittadino di uno Stato membro che voglia esercitare, come lavoratore indipendente o dipendente un'attività professionale in uno Stato membro ospitante.

La presente direttiva non si applica alle attività professionali contemplate da una direttiva che istituisce fra gli Stati membri il reciproco riconoscimento di diplomi d'istruzione superiore.

Articolo 3 immutato

Articolo 4

Paragrafo 1, punto a) immutato

Paragrafo 1, punto b), 1° trattino immutato

Secondo trattino

- quando, nel caso di cui all'articolo 3, lettera a), la professione disciplinata nello Stato membro ospitante comprende un insieme di attività professionali in parte diverse da quelle disciplinate nello Stato membro di provenienza del richiedente, e tale differenza è caratterizzata da una formazione specifica prescritta unicamente nello Stato membro ospitante;

Articolo primo

Ai sensi della presente direttiva si intende:

- a) per diploma di istruzione superiore, qualsiasi diploma, certificato o altro titolo **che sanziona una formazione professionale di livello universitario o di scuola superiore e rilasciato da un'autorità competente di uno Stato membro** a conclusione di un ciclo di studi almeno triennale, al quale normalmente siano ammessi solo i titolari di un certificato che attesta il compimento di un ciclo completo di studi secondari;

- d) per tirocinio di adattamento, l'esercizio di un'attività professionale svolta nello Stato membro ospitante sotto il controllo di un professionista qualificato **e che può essere eventualmente abbinato ad una formazione complementare. Il tirocinio è oggetto di una valutazione che verte sui lavori eseguiti dall'interessato. Le modalità sono determinate dallo Stato membro ospitante.**

Articolo 2

La presente direttiva si applica a qualunque cittadino di uno Stato membro che intende esercitare, come lavoratore indipendente o dipendente, un'attività professionale in uno Stato membro ospitante, **qualora non abbia potuto beneficiare del riconoscimento delle sue qualifiche professionali ai sensi di altre disposizioni di diritto comunitario.**

Articolo 4

Secondo trattino

- quando, nel caso di cui all'articolo 3, lettera a), la professione disciplinata nello Stato membro ospitante comprende un insieme di attività professionali in parte diverse da quelle disciplinate nello Stato membro di provenienza del richiedente, e tale differenza è caratterizzata da una formazione specifica prescritta unicamente nello Stato membro ospitante, **e che verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate dal diploma o dai diplomi d'istruzione superiore dichiarati dal richiedente;**

PROPOSTA INIZIALE

Terzo trattino

- quando, nel caso di cui all'articolo 3, lettera b), la professione disciplinata nello Stato membro ospitante comprende un insieme di attività professionali in parte diverse da quelle esercitate dal richiedente nello Stato membro di provenienza, e tale differenza è caratterizzata da una formazione specifica che è prescritta nello Stato membro ospitante ma non è contemplata nel o nei diplomi di insegnamento superiore che il richiedente presenta;

Punto c)

- c) il compimento del tirocinio professionale prescritto nello Stato membro ospitante o il possesso di un'esperienza professionale di durata pari a quella di tale tirocinio ed acquisiti in un altro Stato membro, quando lo Stato membro ospitante subordina l'accesso ad un'attività professionale o il suo esercizio al possesso di un certificato che attesti il compimento di un tirocinio seguito dopo il conseguimento del o dei diplomi di istruzione superiore prescritti.

Paragrafo 2 immutato

Articolo 5

Le disposizioni dell'articolo 3 e dell'articolo 4, lettere b) e c), si applicano anche nel caso in cui lo Stato membro ospitante subordina l'accesso o l'esercizio di un'attività professionale al possesso di uno o più diplomi che non sono diplomi d'istruzione superiore ai sensi della direttiva ma che sanzionano un ciclo di studi accessibile, di norma, soltanto ai titolari di un certificato che attesti il compimento di un ciclo completo di studi secondari.

Articolo 6

1. Quando uno Stato membro richiede ai propri cittadini, per l'accesso ad un'attività professionale o il suo esercizio, una prova di onorabilità, di moralità, di assenza di dichiarazione di fallimento, o una soltanto di tali prove, esso accetta quale prova sufficiente per i cittadini degli altri Stati membri la presentazione di un estratto del casellario giudiziario o, in mancanza di quest'ultimo, di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa di un altro Stato membro, da cui risulti che tali requisiti sono soddisfatti.

Quando lo Stato membro di provenienza non rilascia i documenti di cui al comma precedente, essi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata — o, negli Stati membri in cui tale dichiarazione non è contemplata — da una dichiarazione formale resa dall'interessato dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, o eventualmente dinanzi ad un notaio del paese ospitante.

PROPOSTA MODIFICATA

Terzo trattino

- quando, nel caso di cui all'articolo 3, lettera b), la professione disciplinata nello Stato membro ospitante comprende un insieme di attività professionali in parte diverse da quelle esercitate dal richiedente nello Stato membro di provenienza, e tale differenza è caratterizzata da una formazione specifica che è prescritta nello Stato membro ospitante **e che verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate dal diploma o dai diplomi d'istruzione superiore dichiarati dal richiedente;**

Punto c)

- c) compia il tirocinio professionale richiesto nello Stato membro ospitante **a ogni persona che abbia ricevuto l'autorizzazione a svolgere un'attività professionale, a meno che l'interessato disponga di un'esperienza professionale di durata pari a quella di tale tirocinio ed acquisita in un altro Stato membro.**

Articolo 5

Le disposizioni dell'articolo 3 e dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), si applicano anche nel caso in cui lo Stato membro ospitante subordina l'accesso o l'esercizio di un'attività professionale al possesso di uno o più diplomi che non sono diplomi d'istruzione superiore ai sensi della presente direttiva.

Articolo 6

1. **Lo Stato membro ospitante che subordina l'accesso ad un'attività professionale alla presentazione di prove relative all'onorabilità, alla moralità o alla assenza di dichiarazione di fallimento, o che sospende o vieta l'esercizio di una siffatta attività a causa di determinate infrazioni penali o disciplinari, accetta quale prova sufficiente per i cittadini degli Stati membri che intendono esercitare detta attività sul suo territorio la presentazione di documenti rilasciati dalle autorità dello Stato membro di provenienza dai quali risulti che tali requisiti sono soddisfatti.**

Se lo Stato membro di provenienza **non può** rilasciare i documenti di cui al primo comma, tali **documenti sono** sostituiti da una dichiarazione giurata — o, negli Stati membri in cui tale dichiarazione non è contemplata, — da una dichiarazione formale resa dall'interessato dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, o, eventualmente, dinanzi ad un notaio del paese ospitante.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Paragrafo 2 immutato

3. La data di tali documenti o attestati non deve essere anteriore di oltre tre mesi a quella della presentazione.

3. **Lo Stato membro ospitante può esigere** che i documenti o attestati **di cui ai paragrafi 1 e 2 non siano stati rilasciati più di tre mesi prima della data della loro presentazione.**

Paragrafo 4 immutato

Articolo 7

1. Lo Stato membro ospitante riconosce ai cittadini degli Stati membri che soddisfino alle condizioni di accesso e di esercizio di un'attività professionale sul suo territorio il diritto di utilizzare il loro legittimo titolo di studio ed eventualmente la sua abbreviazione. Quando il titolo di studio può essere confuso con un titolo di studio rilasciato nello Stato membro ospitante, quest'ultimo può prescrivere che il titolo sia seguito dal nome e dalla sede dell'istituto o della commissione esaminatrice che l'ha rilasciato.

2. Lo Stato membro ospitante riconosce ai cittadini degli altri Stati membri che soddisfino alle condizioni di accesso e di esercizio di un'attività professionale sul suo territorio il diritto di portare lo stesso titolo professionale dei propri cittadini.

Articolo 8

Paragrafo 1 immutato

2. La procedura d'esame di una richiesta di poter esercitare un'attività professionale deve concludersi nei più brevi termini con una decisione motivata dell'autorità competente dello Stato membro ospitante che deve essere adottata entro i tre mesi successivi alla presentazione della documentazione completa dell'interessato, fatti salvi eventuali ritardi dovuti ad un ricorso inoltrato a conclusione della procedura.

Articolo 9

1. Entro il termine previsto dall'articolo 11, gli Stati membri designano le autorità competenti che sono autorizzate a ricevere le richieste ed a prendere le decisioni di cui alla presente direttiva. Essi ne informano gli altri Stati membri e la Commissione.

Articolo 7

1. Lo Stato membro ospitante riconosce ai cittadini degli Stati membri che soddisfino alle condizioni di accesso e di esercizio di un'attività professionale sul suo territorio il diritto di avvalersi del loro legittimo titolo di studio ed eventualmente della sua abbreviazione. Se il titolo di studio può essere confuso con un titolo di studio rilasciato nello Stato membro ospitante, quest'ultimo può prescrivere che il titolo sia seguito dal nome e dalla sede dell'istituto o della commissione esaminatrice **del paese** che l'ha rilasciato.

2. Lo Stato membro ospitante riconosce ai cittadini degli altri Stati membri che soddisfino alle condizioni di accesso e di esercizio di un'attività professionale sul suo territorio il diritto di **fregiarsi del titolo professionale che corrisponde a questa attività professionale.**

Articolo 8

2. La procedura d'esame di una richiesta di poter esercitare un'attività professionale deve concludersi nei più brevi termini con una decisione motivata dell'autorità competente dello Stato membro ospitante che deve essere adottata al più tardi entro i tre mesi successivi alla presentazione della documentazione completa dell'interessato. **Tale decisione può essere impugnata dinanzi ad una giurisdizione nazionale conformemente alle procedure del diritto interno dello Stato membro ospitante.**

Articolo 9

1. Entro il termine previsto all'articolo 11, gli Stati membri designano le autorità competenti che sono autorizzate a ricevere le richieste ed a prendere le decisioni di cui alla presente direttiva. Essi ne informano gli altri Stati membri e la Commissione.

Essi definiscono le modalità in base alle quali i rappresentanti delle professioni interessate e degli istituti di insegnamento superiori vengono associati al processo decisionale.

Paragrafi 2 e 3 immutati

Articoli 10 e 11 immutati

PROPOSTA INIZIALE

Articolo 12

Entro il termine massimo di cinque anni dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 11, la Commissione presenterà al Consiglio una relazione sullo stato d'applicazione del sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore.

Dopo aver proceduto a tutte le necessarie consultazioni essa presenterà in tale occasione le proprie conclusioni sulle eventuali modifiche da apportarsi al sistema istituito.

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 12

Al più tardi entro cinque anni dalla scadenza del termine previsto all'articolo 11, la Commissione presenta al Consiglio **e al Parlamento europeo** una relazione sullo stato d'applicazione del sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore **che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni.**

Dopo aver proceduto a tutte le necessarie consultazioni essa presenta in tale occasione le proprie conclusioni sulle eventuali modifiche da apportarsi al sistema istituito.

Articolo 13 immutato
